



**Breve sintesi delle
INNOVAZIONI NELLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA
SUL REPORTING DI SOSTENIBILITÀ (VERSIONE DEFINITIVA ALL'1.07.2022)**

1) Tecnica legislativa e nuova denominazione della rendicontazione

La nuova Direttiva (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) tecnicamente interviene emendando il testo della Direttiva n. 34/2013, la c.d. Direttiva contabile, nonché alcuni altri atti normativi europei (Direttiva e Regolamento sull'audit, la «Transparency Directive»).

La nuova Direttiva denomina questa forma di rendicontazione “reporting di sostenibilità” e non più “reporting non finanziario”. Scompare l’espressione «informazione non finanziaria».

2) Ambito di applicazione

La nuova Direttiva estende in misura molto significativa l’applicazione del reporting di sostenibilità a tutte le grandi imprese, banche e assicurazioni europee quotate o non quotate, nonché a tutte le società quotate, con la sola eccezione delle micro-quotate.

La soglia per definire «grande» un’impresa è quella fissata dalla Direttiva contabile n. 34/2013, ovvero di superare alla data del bilancio economico-finanziario due dei seguenti tre criteri:

- €20 milioni di totale attivo;
- €40 milioni di fatturato;
- > 250 addetti medi annui.

Questa modificazione comporta che la nuova normativa riguarderà circa 49.000 imprese europee dalle circa 11.000 odierne (in Italia si passerà da circa 200 imprese che predispongono la DNF a circa 4-5.000).

I gruppi dovranno produrre un report di sostenibilità consolidato. Una sub-holding sarà esentata dal report di sostenibilità consolidato, se la sua controllante produce tale documento secondo le regole e gli standard europei o giudicati equivalenti a questi ultimi da parte della Commissione europea.

Le filiali di gruppi non europei che operano nella UE saranno assoggettate alle prescrizioni della nuova Direttiva se realizzano nel territorio europeo un fatturato superiore ai €150 milioni annui. Avranno degli standard europei dedicati per il loro reporting di sostenibilità.

3) PMI e principio di proporzionalità

Verranno emanati degli standard europei di reporting differenziati e semplificati per le PMI quotate.

Alle PMI della catena di fornitura potranno essere richieste informazioni di sostenibilità dall’azienda capo-filiera se ragionevoli, e comunque tali richieste devono essere coerenti con gli standard di

reporting semplificati per le PMI. La Direttiva prevede che se per 3 anni l'impresa assoggettata all'obbligo di rendicontazione di sostenibilità non riesce ad ottenere informazioni dalla catena di fornitura, essa dovrà spiegare a) gli sforzi compiuti, b) perché non è stato possibile ottenere le informazioni, e c) i piani con cui prevede di ottenere tali informazioni in futuro.

Le nuove regole sul reporting di sostenibilità potranno applicarsi in modo volontario anche alle PMI non quotate. I Governi degli Stati membri sono invitati a studiare l'impatto dell'applicazione dei nuovi standard sulle PMI nazionali e a predisporre incentivi e aiuti per favorire questo passaggio.

4) La collocazione dell'informazione di sostenibilità

L'informativa di sostenibilità dovrà essere necessariamente collocata in una sezione *ad hoc* identificabile all'interno della Relazione sulla Gestione, e non in un fascicolo a parte, tale informativa divenendo così parte integrante e sostanziale del reporting aziendale.

5) Gli standard europei per il reporting di sostenibilità

L'Unione europea avrà propri standard di reporting di sostenibilità su tutte le tematiche ESG, improntati a una prospettiva multi-stakeholder (e non solo dell'investitore) e di natura sia generica ("sector agnostic") che settoriale ("sector specific"). Saranno coerenti con le raccomandazioni del TCFD, e rifletteranno gli obblighi informativi promananti dalla EU Green Taxonomy (es. art. 8), dalla SFDR, dallo European Pillar on Social Rights e dall'approvanda Direttiva sulla «Sustainable Corporate Governance and Due Diligence».

Gli standard saranno direttamente emanati dalla Commissione europea con Regolamenti ad hoc ("Delegated Acts").

Il primo set di standard di sostenibilità europei sarà approvato ed emanato entro il 30.06.2023 e il secondo set (inclusi quelli settoriali e per le PMI) entro il 30.06.2024. Saranno rivisti almeno ogni tre anni.

Con riguardo ai settori che avranno standard specifici per il reporting di sostenibilità, sono già contemplati i seguenti in ragione del forte rischio e possibile impatto socio-ambientale: agricoltura, silvicoltura e pesca; estrazione (inclusi petrolio, gas, minerali); manifatturiero (compresa produzione di prodotti alimentari e tessili); fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata; approvvigionamento di acqua, gestione dei sistemi di fognatura e dei rifiuti; costruzioni; vendita all'ingrosso e commercio al dettaglio; trasporto e immagazzinamento: attività immobiliari.

La Direttiva prescrive che il management delle imprese debba necessariamente informare i rappresentanti dei lavoratori e discutere con essi le informazioni di sostenibilità rilevanti, nonché i mezzi per ottenerle e per procedere alla loro verifica. Le opinioni dei rappresentanti dei lavoratori devono essere riferite ai rilevanti organi di direzione, di gestione e di supervisione dell'impresa.

La Direttiva impegna altresì la Commissione europea a dialogare e a collaborare con analoghe iniziative che si stanno sviluppando a livello internazionale. In particolare, la Direttiva prevede che per evitare inutili frammentazioni normative, che potrebbero avere conseguenze negative per imprese operanti anche a livello extra-UE, gli standard europei dovranno contribuire al processo di convergenza degli standard di rendicontazione di sostenibilità a livello globale, supportando il lavoro dell'International Sustainability Standards Board (ISSB). Nello specifico, gli standard europei dovranno ridurre il rischio di obblighi di rendicontazione incoerenti per le imprese che operano a livello globale, integrando il contenuto degli standard di riferimento internazionali che devono essere

sviluppati dall'ISSB, nella misura in cui il contenuto degli standard di riferimento dell'ISSB sarà coerente con il quadro giuridico della UE e gli obiettivi del Green Deal europeo.

6) Ruolo e standard dell'EFRAG

L'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), organo di consulenza della Commissione europea, viene incaricato dalla Direttiva di emanare gli standard di reporting di sostenibilità europei differenziati per le grandi imprese e le PMI. Le proposte di standard saranno trasferite alla Commissione europea per un'analisi e valutazione prima della loro emanazione.

Finora sono state elaborate dall'EFRAG 13 bozze di standard, di cui 2 trasversali, 5 su tematiche ambientali, 4 su tematiche sociali e 2 su tematiche di governance, accompagnati dalle rispettive "Basis for conclusions". Attualmente tali bozze di standard sono in pubblica consultazione fino all'8 agosto 2022 (<https://www.efrag.org/lab3>).

In particolare, la Direttiva inserisce esplicitamente l'obbligo di inserire negli standard elaborati dall'EFRAG la richiesta di informazioni relative allo Scope 1, allo Scope 2 e, ove rilevante, anche allo Scope 3 relativamente alle emissioni di gas serra.

Questo nuovo ruolo assegnato dalla Direttiva all'EFRAG ha comportato anche una modificazione strutturale di questa organizzazione, dove è stata creata una "gamba organizzativo-istituzionale" dedicata al reporting di sostenibilità con un proprio Board e un proprio Technical Expert Group (TEG).

7) La natura e la dimensione temporale dell'informazione e relativi piani di transizione

L'informazione di sostenibilità avrà natura quantitativa e qualitativa (narrativa), e dovrà essere di carattere retrospettivo ma anche prospettico (*forward-looking*).

In particolare, i target ambientali dichiarati dalle imprese dovranno collocarsi in una prospettiva temporale anche di medio-lungo termine, risultare coerenti con gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi (contenimento a 1,5 gradi dell'innalzamento della temperatura media globale entro il 2050) e dallo European Green Deal (eliminazione del 55% delle emissioni di CO₂ entro il 2030 e loro annullamento entro il 2050) e dovrà esserci un'indicazione di quali target sono 'science-based'.

Le informazioni prospettiche devono fare parte di piani di transizione che vanno inseriti e illustrati nel report di sostenibilità. Questi includono l'obbligatorietà di rendicontare le azioni di implementazione – e i relativi piani di finanziamento e investimento – svolte in linea con l'Accordo di Parigi e lo European Green Deal, e ove rilevante, anche l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas.

8) La materialità

Nella Direttiva europea viene riaffermato il principio della "doppia materialità", secondo cui un'informazione, per essere materiale (cioè significativa), e dunque essere necessariamente inserita nel report di sostenibilità, deve essere rilevante per l'impresa dal punto di vista economico-finanziario oppure per il contesto socio-ambientale di riferimento con riguardo ai fattori ESG. In questo senso si distingue tra "financial materiality" e "impact materiality" che sono entrambe egualmente importanti per il reporting di sostenibilità europeo.

9) La digitalizzazione dell'informazione di sostenibilità

Al fine di aumentarne diffusione e comparabilità, la Direttiva pone l'obbligo di rendere digitale l'informazione presente nel report di sostenibilità, utilizzando il linguaggio XHTML e il linguaggio di marcatura XBRL (già obbligatorio in Europa per tutte le quotate e, in Italia, anche per le società di capitali non-quotate). Ciò implica che si dovrà predisporre una tassonomia delle informazioni di sostenibilità con i relativi "tags" (etichette digitali). Tutte le informazioni di sostenibilità digitalizzate dovranno essere pubblicate secondo un unico «European Single Electronic Format» (ESEF) e confluire nello «European Single Access Point» (ESAP).

10) Intangibili

La Direttiva introduce un'assoluta novità nel mondo del reporting aziendale, ovvero l'obbligo di rendicontare gli intangibili (internamente generati) che non compaiono nello Stato Patrimoniale delle società, e che dunque rimangono "invisibili" agli utenti esterni e interni del reporting.

Questo obbligo viene imposto a tutte le società di capitali che predispongono la Relazione sulla gestione (nuovo "general information requirement"). Le relative informazioni devono infatti necessariamente comparire in tale documento.

Tuttavia, nel testo di accompagnamento alla Direttiva si nota che le informazioni relative a molti intangibili faranno già parte del report di sostenibilità e dei relativi standard, e quindi nella Relazione sulla gestione andranno collocate le informazioni sugli "altri" intangibili non contenute già nel report di sostenibilità (possibili esempi: IP, know-how e marchi internamente generati).

11) Revisione e assurance

La Direttiva estende a tutti i report di sostenibilità che saranno redatti in base alle proprie norme l'obbligo di essere assoggettati alla c.d. "limited assurance", nella prospettiva di raggiungere la "reasonable assurance" (ovvero quella tipica del bilancio economico-finanziario) in un lasso di tempo contenuto.

La Direttiva prevede che la revisione del report di sostenibilità venga effettuata da uno «statutory auditor», prevedendo anche la possibilità di un'apposita certificazione per le competenze relative a questo tipo di assurance («Reporting must be certified by an accredited independent auditor or certifier»).

È lasciata facoltà agli Stati membri di decidere se l'auditor del report di sostenibilità debba o meno essere diverso da quello che svolge la revisione del bilancio economico-finanziario della stessa impresa.

12) Supervisione ed enforcement

La supervisione e l'enforcement della nuova normativa sarà affidata alle varie «National Competent Authorities». L'ESMA emanerà una guida per promuovere un'attività di supervisione convergente tra esse.

13) Tempi di applicazione

In termini di applicazione temporale, la Direttiva fissa le seguenti scadenze:

- 1° gennaio 2024 per le imprese che già producono la Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) ai sensi della Direttiva n. 95/2014 (in Italia, D. Lgs. n. 254/2016) (1° report all’inizio del 2025);
- 1° gennaio 2025 per le imprese che ricadono nell’ambito della CSRD e non producevano già la DNF (1° report all’inizio del 2026);
- 1° gennaio 2026 per le PMI quotate che ricadono nell’ambito della CSRD (1° report all’inizio del 2027), con l’opzione di non applicare la nuova normativa (“opt-out option”) per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva la necessità di spiegare perché l’impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione;
- 1° gennaio 2026 per le istituzioni creditizie piccole e non-complesse e le imprese assicurative “captive” (1° report all’inizio del 2027);
- 1° gennaio 2028 per le filiali di imprese extra-UE che ricadono nell’ambito della CSRD (1° report all’inizio del 2029)

Dalla pubblicazione della nuova Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (prevista durante l’estate 2022), trascorreranno 20 giorni per la sua entrata in vigore, mentre gli Stati Membri avranno 18 mesi di tempo per il recepimento della normativa nei propri ordinamenti giuridici.

Prof. Stefano Zambon
Segretario Generale
Fondazione “Organismo Italiano di Business Reporting

03.07.2022